

BOZZE DI STAMPA

19 dicembre 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e
la tutela del made in Italy (958-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» inserire le seguenti: «l'ecoinnovazione,».

1.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche».

Art. 2

2.1

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscono parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i principi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i principi».

2.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» inserire le seguenti: «e di decarbonizzazione».

Art. 3

3.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE -

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» inserire le seguenti: «allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili non-ché».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» inserire le seguenti: «e di altre società di capitali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrino nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»

4.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» inserire le seguenti: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

FREGOLENT

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «e operativa».

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;

b) all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» inserire le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

4.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

4.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

4.9

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958);

premessi che:

il sistema manifatturiero italiano ha subito negli ultimi anni un'importante trasformazione, anche per effetto di accadimenti che hanno segnato l'attuale quadro economico del Paese, dalla crisi energetica, alla guerra in Ucraina;

il presente disegno di legge, alla luce dell'attuale contesto economico, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi funzionali alla crescita dell'eccellenza del *made in Italy* in diversi comparti economici del Paese;

in Italia una quota consistente di imprese ha avviato importanti processi di ristrutturazione. Si tratta di imprese sane, innovative e internazionalizzate, che pur avendo raggiunto un buon livello competitivo, si scontrano con le problematiche strutturali del sistema produttivo italiano, in primo luogo quelle legate alla fragilità della struttura finanziaria;

tali fragilità sono ancora più marcate in contesti interessati da fenomeni di ricambio generazionale, in cui è richiesta una attenta gestione del passaggio di generazione, finalizzata al superamento di ostacoli di natura burocratica, legislativa, fiscale, e al trasferimento di competenze;

il ricambio generazionale è dunque riconosciuto come un evento critico per la sopravvivenza stessa delle aziende, soprattutto con riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni, tanto che solo 25% di esse sopravvive alla seconda generazione di imprenditori e solo il 13% alla terza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le azioni volte ad agevolare il ricambio generazionale all'interno delle imprese, anche attraverso interventi di consolidamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle stesse, affinché tale passaggio possa essere gestito in maniera graduale e pianificata, evitando la dispersione di una parte importante del patrimonio imprenditoriale italiano.

G4.101

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate settori produttivi del Paese, dall'ortofrutti- colo, all'agroalimentare e all'enogastronomia;

l'articolo 19, del decreto -legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la ri- negoziiazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli isti- tuti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del Regolamen- to (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di default di un debitore , individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, inte- ressi o commissioni; il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo ar- ticolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un ap- proccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose ed in particolare in- dividuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il default del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche posso offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limi- tandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA / GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.3

FREGOLENT

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno".».

Art. 6

6.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

FREGOLENT

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» inserire le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

Art. 10

10.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione».

10.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tes-

sile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premessi che:

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

considerato che:

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

sul punto, la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

la canapa, che funge altresì da coltura di rotazione, contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria e alla riduzione del consumo dei suoli, accrescendo la biodiversità,

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 10 di cui al disegno di legge in esame, promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione sul territorio nazionale riguardanti le fibre della canapa, quali prodotti tessili di origine naturale connotati da una elevata sostenibilità.

G10.101

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del made in Italy;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

la chimica verde e le bioplastiche rappresentano - insieme al concetto di bioeconomia - un comparto fondamentale per la gestione dell'*end of waste* e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal* europeo, rispondendo con decisione alle sfide del cambiamento climatico;

in Europa la bioeconomia ha un fatturato annuo di oltre 2 trilioni, impiegando 18 milioni di persone (10% dell'occupazione dell'EU);

in Italia tale settore conta 2 milioni di posti di lavoro all'attivo e registra un fatturato di oltre 330 miliardi di euro (140 miliardi, dei quali, legati alla produzione industriale alimentare) e le principali filiere tecnologiche che contribuiscono al suo sviluppo sono: il ciclo idrico integrato, il trattamento dei rifiuti organici, il settore agricolo, l'industria alimentare, la cattura e la valorizzazione della CO₂, il settore carta, il settore manifatturiero e del legname, il settore dei polimeri biodegradabili e compostabili, il settore tessile e la bioeconomia marina;

per implementare la bioeconomia, l'Europa ha stanziato 4 miliardi per il programma di ricerca Horizon SC2 (2014-2020) e per la public-private partnership per la biobased industry (PPP BBI) (2014-2020) e 10 miliardi nel nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (2021- 2027);

lo sviluppo di tale settore rappresenta una priorità ineludibile sia per gli obiettivi eurounitari in materia di decarbonizzazione, sia per assicurare al Pae-

se una strategia industriale di prospettiva, che gli consenta di competere in tale mercato nel breve, medio e lungo periodo;

impegna il Governo:

ad attivarsi per sostenere, incentivare e tutelare la filiera della chimica verde e delle bioplastiche, quale comparto fondamentale per la crescita del Paese e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal*.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

*«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.».*

Art. 17

17.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pane di qualità)

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o

alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

17.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

Art. 18

18.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

18.7

FREGOLENT

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti: «merceologiche,».

18.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni,».

18.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.».

18.16

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.».

18.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» inserire le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, e anche per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro si è istituito liceo del *made in Italy*;

in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà provvedere alla definizione degli specifici insegnamenti;

il comma 4 dell'articolo 18 dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio, senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli obiettivi del costituendo liceo, è perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti in organico nel nuovo liceo del «*made in Italy*», anche nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta dal PNRR;

a valutare l'opportunità di aggiornare le classi di concorso delle nuove materie previste per il nuovo liceo, anche per stabilire i titoli specifici che i docenti dovranno possedere.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

19.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

19.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

*Al comma 2, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «, in rac-
cordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo
del Design italiano,».*

20.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* indu-
striale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»*

Art. 21

21.1

CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

CROATTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»*

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che ha sul suo territorio, insieme con la Cina, il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per rinforzare ulteriormente la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili.

EMENDAMENTI

Art. 22

22.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

22.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere l'articolo.

22.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, compresi gli itinerari di turismo esperienziale,».

22.4

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «compresi gli itinerari di turismo esperienziale».

22.5

FREGOLENT

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.1

FREGOLENT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

Art. 25

25.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «e la creatività» inserire le seguenti: «, anche digitale,».

25.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia».

25.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» inserire le seguenti: «di innovazione».

25.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» inserire le seguenti: «arti figurative e arti applicate».

25.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» inserire le seguenti: «e cinematografia.».

25.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «, turismo esperienziale».

25.7

FREGOLENT

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale».

25.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «archivi, biblioteche e musei.».

25.9

FREGOLENT

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione.».

25.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» inserire le seguenti: «, informazione e comunicazione.».

25.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.».

25.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Sopprimere il comma 8.

25.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.».

ORDINE DEL GIORNO

G25.100

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeolo-

gici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale;

eventuali stanziamenti su questo versante andrebbero indirizzati non solo a potenziare la percentuale del beneficio, ma anche a prevederne la sua utilizzabilità nella forma della detrazione, al fine di sollecitare ancor più incisivamente forme di mecenatismo che sono fondamentali per tutelare il nostro patrimonio artistico in tutte le sue forme;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

a valutare l'opportunità di consentire la trasformazione dell'Art bonus in una detrazione fiscale, rimettendo al contribuente-mecenate la facoltà di optare tra quest'ultima e il credito d'imposta.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

26.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

Art. 29

29.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e
dei processi produttivi tradizionali delle imprese)*

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'eroga-

zione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

29.0.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 30

30.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

Art. 32

32.2 (testo corretto)

FREGOLENT

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Art. 33

33.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

33.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.4

FREGOLENT

Sopprimere il comma 4.

Art. 34

34.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

Art. 37

37.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

FREGOLENT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» inserire le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G37.100

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni finalizzate a valorizzare e sostenere le imprese italiane nei diversi ambiti produttivi, ivi comprese le imprese che operano nelle filiere del comparto agricolo;

nell'ambito dei procedimenti per la valorizzazione dei prodotti tipici particolare rilevanza rivestono i prodotti agroalimentari da allevamenti di razze bovine autoctone, che sono l'espressione di dell'eccellenza enogastronomica italiana;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati nei allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

impegna il Governo,

a valutare la necessità di adottare specifiche misure di sostegno, anche di natura finanziaria, a favore degli allevamenti di razze bovine autoctone italiane, che rappresentano un'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare.

Art. 38

G38.100

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A);

premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale;

in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo per sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico, limitando la previsione degli interventi a quelle infrastrutture che sono percorse dagli animali negli spostamenti per le transumanze, la monticazione e l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali;

considerato che:

il concetto di paesaggio rurale rappresenta un sistema articolato e complesso, nel quale si intersecano più elementi, da quello forestale e agricolo a quello urbanistico, indipendenti l'uno dall'altro ma strettamente connessi tra loro. Così come le pratiche e le conoscenze tradizionali presenti sul territorio nazionale sono molteplici e trasversali;

circoscrivere le finalità del fondo di cui all'articolo in commento alle sole iniziative riguardanti le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali sarebbe limitativo ed escluderebbe molte pratiche tradizionali tipiche del nostro paese;

impegna il Governo:

a ricomprendere nelle finalità di sostegno del fondo di cui all'articolo 38 tutte le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico di tipo rurale o comunque in relazione col paesaggio rurale.

EMENDAMENTO

Art. 39

39.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria

come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera *a)* da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 41

G41.100

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premesso che:

l'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. Si tratta, come specifica il comma 2, di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni;

considerato che:

il Made in Italy continua a mantenere una posizione di rilievo nell'economia globale e, come documentato dai dati sull'export, costituisce un tassello importante per il Paese, anche nel quadro contemporaneo, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene globali del valore a seguito della crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime che si sono aggravate con il conflitto russo-ucraino;

la tutela e la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e dei relativi tratti caratterizzanti rappresenta un primo ed efficace passo per il contrasto alla falsificazione;

una politica volta a tutelare e valorizzare il Made in Italy deve consentire al consumatore di riconoscere - con immediatezza e facilità - la qualità e le peculiarità del prodotto italiano stesso;

in tal senso, è fondamentale scongiurare la diffusione di indebiti richiami all'italianità di un bene che, in realtà, nulla ha a che fare con il nostro Paese, così come la mistificazione delle informazioni sull'origine delle merci;

simili comportamenti, che assumono i connotati di vere e proprie azioni di concorrenza sleale, sortiscono il nefasto effetto di limitare l'introduzione dei prodotti Made in Italy anche nelle piattaforme internazionali,

impegna il Governo:

a far sì, anche attraverso specifici controlli e verifiche, che il contrassegno per il Made in Italy di cui al richiamato articolo 41 venga concesso alle imprese che facciano effettivo uso di merci italiane nei processi produttivi.

EMENDAMENTI

Art. 43

43.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a narchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Art. 45

45.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.»

Art. 47

47.1

FREGOLENT

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

Art. 48

48.1

FREGOLENT

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 50

50.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria,».

Art. 55

55.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

Art. 56

56.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

Art. 57

57.1

FREGOLENT

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».
